

Esclusione dagli Isa con ricaduta sul concordato biennale

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

Scopri di più

Il verificarsi di una **causa di esclusione** dagli Isa per l'anno **2023** ha una ricaduta nuova e in questo senso straordinaria, rispetto a quanto avveniva in passato, poiché **preclude** l'accesso al **concordato preventivo biennale**, riferito in particolare al biennio **2024-2025**. L'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#), prevede, infatti, che *"i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità ... accedono al concordato preventivo biennale"*. Dal riferimento della norma all'applicazione degli Isa deriva la preclusione all'accesso al nuovo istituto per i soggetti che sono **esclusi** dagli Isa medesimi.

Con riferimento al **periodo d'imposta 2023**, diventa, quindi, particolarmente importante ricordare quali sono le **cause di esclusione dagli Isa**.

La prima causa di esclusione consiste nell'aver **iniziato** o **cessato** l'attività nel periodo d'imposta 2023. L'esclusione si verifica anche in caso di **inizio attività** in data 1.1.2023, nonché di **mera prosecuzione** di attività svolta da un altro soggetto e dunque nelle seguenti ipotesi:

- **acquisto** o **affitto d'azienda** per l'acquirente o l'affittuario;
- **conferimento** d'azienda per la società conferitaria;
- **donazione** o **successione** d'azienda per il donatario o l'erede;
- **trasformazione** di società per la società trasformata;
- **fusione** o **scissione** per la società avente causa.

In tutti questi casi, il soggetto **dante cause** nell'ambito dell'operazione straordinaria è escluso per **"cessazione dell'attività"**.

È esclusa altresì dagli Isa la partita Iva che ha realizzato ricavi o compensi **superiori al limite** prefissato, ossia a **5.164.569 euro**, nonché l'impresa o il professionista che nel 2023 ha svolto l'attività in modo **"non normale"**. È in un **periodo di non normale svolgimento** dell'attività l'impresa in **liquidazione ordinaria**; in particolare, in caso di liquidazione, il periodo che **precede** la data di messa in liquidazione (1.1 – data liquidazione) è considerato di cessazione dell'attività, mentre il **periodo di liquidazione** (data liquidazione – 31.12 e successivi) è di non

normale svolgimento dell'attività. Vi sono poi altri casi di **non normale svolgimento dell'attività**, ad esempio quando:

- l'impresa non ha ancora iniziato l'attività per mancanza di **autorizzazioni amministrative**, impianti in costruzione, attività di ricerca propedeutica, eccetera;
- era in corso la **ristrutturazione** dei locali;
- è stata concessa in **affitto l'unica azienda**;
- si è verificata la **sospensione amministrativa** dell'attività con comunicazione in CCIAA;
- è stata **modificata** l'attività in corso d'anno. In tal caso, però, l'esclusione non si applica laddove l'attività cessata e quella iniziata rientrano nello stesso Isa. Nell'ipotesi in cui a un'attività preesistente si aggiunga una nuova attività, compete l'esclusione se l'attività nuova risulta prevalente in termini di ricavi.

Ancora, sono escluse dagli Isa le imprese che esercitano **2 o più attività** con codice attività rientrante in Isa differenti, qualora i ricavi delle attività non prevalenti **superino il 30%** (cosiddette **imprese multiattività**). Nel frontespizio del modello Isa va compilato il prospetto multiattività. L'esclusione non si verifica qualora le attività non prevalenti siano considerate **complementari**.

L'esclusione invece si applica per:

- i soggetti che determinano il reddito con criteri **forfettari**;
- i soggetti con una **categoria di reddito** diversa da quella prevista nel quadro F o H (ad esempio, per le STP che producono reddito d'impresa qualora nel modello Isa non sia presente il quadro F);
- le società cooperative e i consorzi che operano a favore delle **imprese socie**;
- le società cooperative che svolgono l'attività di **taxi** (49.32.10) e **noleggio con conducente** (49.32.20);
- la corporazione di **piloti di porto**;
- i soggetti che aderiscono al **Gruppo Iva**.

Vale, infine, la pena ricordare che i soggetti esclusi ma **tenuti comunque a presentare il modello Isa**, come ad esempio le imprese multiattività, possono **esimersi** dall'acquisizione dei dati "**precalcolati**".